



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale

All'udienza del giorno 14 novembre 2025

Nella causa per opposizione a precezzo

**promossa da**

*Parte\_1* **, in persona del suo legale rappresentante p.t.,**  
rappresentato e difeso dall' Avv. C. Stasi come da mandato in atti

**contro**

*Controparte\_1* **=** *Controparte\_2* **=** *[...]*  
*Controparte\_3* **=** *Controparte\_4* **, rappresentati e difesi**  
dagli Avv.ti G. Gallusi e A. Angelelli come da mandato in atti

**Ha pronunciato sentenza con il seguente**

**DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

Con atto di citazione, regolarmente notificato la *Parte\_1* , in persona  
del suo legale rappresentante p.r., ha proposto opposizione a precezzo, notificato in data  
16/1/2025, con il quale i sigg.ri *Controparte\_4* *Controparte\_1* , *[...]*  
*Controparte\_3* e *Controparte\_2* hanno intimato il pagamento dell'importo di euro  
31.034,99 in forza di lodo arbitrale, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di

Lecce in data 09/01/2025.

Con comparsa di risposta del 12.03.2025 si costituivano in giudizio i sigg.ri [...]

*CP\_4* , *Controparte\_1* , *Controparte\_3* e *Controparte\_2*  
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.

Rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Con il primo di opposizione la *Parte\_1* eccepisce la nullità dell'atto di precezzo opposto per errata determinazione (in eccesso) degli onorari ex D.M. 140/2012 e calcolo del rimborso spese generali.

Sul punto occorre chiarire che l'art. 480 c.p.c. definisce il precezzo come “*l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'art. 482, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata*”.

Ne consegue che l'atto di precezzo dovrà contenere necessariamente l'intimazione, l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturisce l'obbligo del debitore, la previsione di un termine entro il quale adempiere all'obbligo, e l'avvertimento della imminente esecuzione forzata in caso di mancato adempimento entro il termine. **L'obbligo da adempiere** deve essere chiaramente indicato al fine di consentire al debitore l'adempimento esatto.

Tuttavia, la eventuale eccessività della somma portata a precezzo non inficia di nullità l'intero atto, ma semmai ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma

effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il Giudice in sede di merito.

Cio chiarito, non risulta alcun errore da emendare nella quantificazione della somma intimata.

In ultimo, la *Parte\_1* adduce quale motivo di opposizione la compensazione del credito azionato con un controcredito dalla stessa vantato nei confronti dei precettanti in forza di sentenza n. 269/2023 del Tribunale di Lecce divenuta definitiva.

In particolare, adduce di essere creditrice nei confronti degli intimanti, quali eredi del sig. *Persona\_1* dell'importo di € 60.624,10 oltre interessi dal 04.07.2020, in forza della sentenza n. 269/23 emessa dal Tribunale di Lecce in data 01.02.2023.

Occorre premettere che nel caso in esame deve trovare applicazione il principio – pacifico in giurisprudenza – secondo cui la compensazione può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;

E', infatti, pacificamente riconosciuto che, se la coesistenza dei crediti si verifica in tempo utile per essere eccepita nel giudizio di cognizione, la mancata proposizione dell'eccezione impedisce poi di opporre la compensazione in sede esecutiva; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999, Rv. 524541 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540445 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 17632 del 11/12/2002, Rv. 559145 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13568 del 21/07/2004, Rv. 574752 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 9912 del 24/04/2007, Rv. 597004 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 - 01)

All'origine di tale pacifico orientamento giurisprudenziale vi è il principio secondo cui il giudicato copre i dedotto ed il deducibile, ovvero non solo le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppur non specificamente dedotte o annunciate, costituiscono, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dall'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).

Cio posto, bisogna chiedersi se la statuizione di condanna della *Parte\_1* in favore dei sigg.ri *Parte\_2* avesse come presupposto logico ed indefettibile la mancata titolarità da parte della *Parte\_1* di controcrediti da opporre in compensazione e se per ciò quest'ultima avesse l'onere di sollevare nel relativo procedimento di arbitrato l'eccezione di compensazione.

Ebbene, la *Parte\_1* ben avrebbe potuto far valere con l'eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 817 bis c.p.c., il suo controcredito rinveniente dalla sentenza n. 269/2023, emessa in data 01.02.2023 dal Tribunale di Lecce, in quanto di formazione antecedente al credito azionato dagli opposti.

Le spese seguono la soccombenza

Il valore della causa è di € 30.276,24 segue l'applicazione del relativo scaglione *ex* DM 55/2014, con i parametri ivi previsti, considerata tuttavia la natura documentale della causa e la non complessità, in fatto e in diritto, della controversia.

**P. Q. M.**

il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario

dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione promossa da *Parte\_I* in persona del suo legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, conferma l'atto di preceitto notificato in data 16.01.2025;
- 2) Condanna la *Parte\_I* in persona del suo legale rappresentante p.t, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessive € 3.809,00, di cui € 3.809,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.

Lecce, 14 novembre 2025

Il Giudice Onorario

(dott.ssa Giorgia Imperiale)